



Decreto federale

Disegno

che approva e traspone la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (modifica della legge sul trasferimento dei beni culturali e della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 2018²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione dell'UNESCO del 2 novembre 2001³ sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Nel momento in cui ratifica rilascia la seguente dichiarazione: conformemente all'articolo 28 della Convenzione, la Svizzera dichiara che le Regole di cui all'articolo 33 della Convenzione si applicano alle sue acque interne.

Art. 2

La modifica delle leggi federali qui allegate è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost. e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali qui allegate.

¹ RS 101
² FF 2019 423
³ FF 2019 455

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 20 giugno 2003⁴ sul trasferimento dei beni culturali

Ingresso

visti gli articoli 69 capoverso 2 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale⁵, in applicazione della Convenzione del 14 novembre 1970⁶ concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (Convenzione UNESCO 1970), in applicazione della Convenzione del 2 novembre 2001⁷ sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Convenzione UNESCO 2001),

Art. 2 cpv. 1

1 Per *bene culturale* si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970 o nell'articolo 1 paragrafo 1 lettera a della Convenzione UNESCO 2001.

2. Legge federale del 23 settembre 1953⁸ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «Ufficio svizzero della navigazione marittima» è *sostituito con* «USNM».

Art. 8 cpv. 2

² La sorveglianza diretta spetta al Dipartimento federale degli affari esteri che l'esercita per mezzo dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM).

⁴ RS 444.1.

⁵ RS 101

⁶ RS 0.444.1

⁷ FF 2019 455

⁸ RS 747.30

Titolo prima dell'art. 124a

Titolo VIa: Patrimonio culturale subacqueo

Art. 124a

¹ Per patrimonio culturale subacqueo s'intendono tutte le tracce di esistenza umana che presentano un carattere culturale, storico o archeologico e che sono sommerse, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza, da almeno 100 anni (art. 1 cpv. 1 della Convenzione del 2 novembre 2001⁹ sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo).

² A partire da una nave svizzera non è consentito distruggere o danneggiare in modo grave il patrimonio culturale subacqueo.

³ Chiunque a partire da una nave svizzera scopra patrimonio culturale subacqueo o intenda effettuare un intervento sul patrimonio culturale subacqueo, deve comunicarlo al capitano. Il capitano deve trasmettere la comunicazione all'USNM.

⁴ L'USNM inoltra senza indugio la comunicazione all'Ufficio federale della cultura.

Inserire prima del titolo del capo IV

Art. 151a

Distruzione e grave danneggiamento del patrimonio culturale subacqueo

Chiunque a partire da una nave svizzera distrugga o danneggi in modo grave patrimonio culturale subacqueo senza averne diritto è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una multa.

